

XLIV.

TORNATA DEL 23 MARZO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge: « Stipendi dei professori delle Scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti » (N. 15-A) — Discussione dell'art. 4 del progetto ministeriale, emendato nel testo dell'Ufficio centrale — Parlano i senatori Dini, relatore, Di Prampero, Pellegrini ed il ministro della pubblica istruzione — Sospensione della votazione dell'art. 4 — Approvazione dell'art. 4 del progetto dell'Ufficio centrale — All'art. 5 parlano i senatori Pellegrini, Dini, relatore, Saredo, Pierantoni, Siacci ed il ministro della pubblica istruzione — Lettura del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 177, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria » N. 57 — Ripresa della discussione del progetto di legge n. 15-A. — Approvazione dell'art. 5 e modificazione della relativa tabella G su proposta del senatore Pellegrini e dopo dichiarazioni del senatore Dini, relatore, e del ministro della pubblica istruzione — Approvazione dei rimanenti articoli del progetto di legge — Approvazione dell'art. 4 del progetto ministeriale, dopo osservazioni dei senatori Buonamici e Cantoni, ai quali risponde il senatore Dini, relatore — Approvazione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — Rincio allo scrutinio segreto del progetto di legge — Presentazione di un progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 16 e 15.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore D'Alì chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, questo congedo s'intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stipendi dei professori delle scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti » (N. 15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Stipendi dei professori delle scuole e degli istituti tecnici ed altri provvedimenti ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri vennero approvati i primi tre articoli del progetto e un nuovo articolo 3 bis, aggiunto dall'Ufficio centrale. Fu poi sospesa ogni deliberazione sull'art. 4 del progetto ministeriale, che l'Ufficio centrale ha soppresso e che l'onorevole ministro vorrebbe ripristinato, per dar tempo all'Ufficio centrale ed al ministro di porsi d'accordo sulla nuova dizione dell'articolo 4.

Il senatore Dini, relatore dell'Ufficio centrale, ha quindi facoltà di parlare per far conoscere al Senato il risultato della conferenza che ha avuto luogo fra l'Ufficio centrale e il ministro dell'istruzione pubblica.

DINI, *relatore*. Sono lieto di annunziare al

Senato che è intervenuto un pieno accordo tra l'Ufficio centrale e il ministro per ciò che riguarda l'art. 4, che l'Ufficio centrale aveva soppresso, e che il ministro chiedeva ieri di ristabilire.

Ora l'Ufficio centrale ha convenuto di ristabilire l'articolo, togliendo però i nomi delle città, ove risiedono quegli Istituti tecnici e licei, i cui presidi avrebbero dovuto avere una speciale remunerazione; e, invece di fissare una remunerazione stabile per ciascun preside nella somma di lire 1200, ha convenuto che debba questa essere fissata annualmente in una misura, che vada dalle 500 alle 1200 lire, secondo il numero degli studenti, e secondo che concorrono altre speciali circostanze sull'importanza dell'Istituto e del luogo. L'Ufficio centrale inoltre ha convenuto che quando questa disposizione si ammetta per i licei e per gli Istituti tecnici debba aver luogo anche per alcune scuole tecniche, che possano proprio dirsi principalissime sia per il loro grandissimo numero di studenti, sia per l'importanza delle città nelle quali hanno sede.

Ammettendo però una tale disposizione che veniva a portare un vantaggio ai presidi e direttori di licei e ginnasi, Istituti tecnici e scuole tecniche, l'Ufficio centrale ha fatto rilevare che se si voleva in tal guisa migliorare la condizione di alcuni presidi e direttori, cioè del personale più in alto, era il caso di pensare anche a quei professori che avevano avuto soltanto piccoli vantaggi o non ne avevano avuto alcuno dal progetto in discussione, come erano specialmente i professori dei licei, ritoccando poi, in quanto per equità fosse venuto ad essere necessario, anche le proposte relative ai professori degli Istituti; e in seguito a tale considerazione, d'accordo coll'onorevole ministro è stato stabilito di modificare la tabella in guisa che come veniva dato un vantaggio ai presidi e direttori, nuovi vantaggi fossero dati in corrispondenza anche agli insegnanti.

L'articolo concordato tra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale, articolo che verrebbe ad essere l'art. 4 del progetto, mentre quello votato ieri col n. 3 *bis* pel basso personale diventerebbe il 5, e la numerazione dei seguenti verrebbe cambiata in conseguenza, è il seguente:

I presidi dei licei-ginnasi e degli Istituti

tecnici, e i direttori delle scuole tecniche di città principali potranno avere a titolo di retribuzione un assegno annuo non maggiore di L. 1200 e non minore di L. 500 commisurato all'importanza della sede e al numero degli alunni.

Alla designazione delle sedi, e dei licei-ginnasi, Istituti tecnici e scuole tecniche, e alla misura delle retribuzioni sarà provveduto ogni anno per decreto reale.

Non potranno avere la retribuzione stabilita da questo articolo i presidi di licei-ginnasi o d'Istituti tecnici, o direttori di scuole tecniche, che siano anche rettori di convitto o che abbiano l'incarico di qualche insegnamento in ordine all'art. 3 di questa legge, nè i presidi d'Istituti tecnici che hanno attualmente uno stipendio maggiore di L. 4100 a termini dell'art. 2 (1° capoverso); ma quando questo stipendio maggiore non oltrepassi le L. 5300 potrà essere accordata la retribuzione che sopra, fino a raggiungere questa somma.

Si intende che, con questo assegno che verrebbe fatto ad alcuni presidi e direttori, dovrebbero venire assolutamente a cessare gli assegni speciali annui di 1000 lire dei quali già da molto tempo fruivano alcuni di essi a Roma e non so se anche in altre città, in più degli stipendi e delle retribuzioni per le classi aggiunte e per le propine; e sono certo che l'onorevole ministro vorrà qui assolutamente dichiararlo.

Le somme che verrebbero assegnate in esecuzione di queste nuove disposizioni sarebbero per gli Istituti tecnici L. 7000, per le scuole tecniche L. 6000, e per i licei L. 16,000. Per conseguenza verrebbero aggiunte alle tabelle queste somme, e verrebbe mutata anche la ripartizione di alcuni professori nelle varie classi, fissando cioè per gli Istituti tecnici e nautici nella tabella A i professori titolari di 1ª classe nel numero di 275, quelli di 2ª nel numero di 300, quelli di 3ª nel numero di 310 e i reggenti nel numero di 273, e diminuendo di conseguenza col ridurla a L. 28,350 la cifra di L. 33,150 da darsi secondo l'art. 8 (che ora diverrebbe il 10) ai professori rimandati a una classe inferiore; e per la tabella C dei licei e ginnasi fissando che i professori di liceo titolari di 1ª classe siano portati al numero di 190, quelli di 2ª a 215, quelli di 3ª a 250 e i reggenti siano ridotti al numero di 175; e ripar-

tendo anche i professori titolari di matematica dei ginnasi in quattro classi con lire 2700, 2400, 2200 e 2000 come gli insegnanti di materie letterarie del corso inferiore, e ponendone 10 nella 1^a, 15 nella 2^a, 25 nella 3^a e 35 nella 4^a; e portando poi di conseguenza a L. 16,600 il maggior assegno da darsi in ordine all'art. 8 (ora 10) ai professori rimandati di classe.

L'onorevole ministro poi ha fatto osservare all'Ufficio centrale che gli risultava troppo esiguo il numero dei direttori titolari dei ginnasi, che l'Ufficio centrale aveva ridotto a cinque per la considerazione che già accennai ieri, cioè che non vi erano più di quattro ginnasi isolati che avessero oltre cento scolari; e lo stesso onorevole ministro ha chiesto che il numero dei direttori stessi anziché in cinque fosse ripristinato in quello di dieci ammesso dalla Camera; e ciò per considerazioni di vario genere inerenti al buon andamento del servizio, in vista specialmente dei traslochi che il ministro è costretto a fare qualche volta necessariamente, o per l'impossibilità talvolta di fare alcuni collocamenti a riposo, o per altre circostanze di vario genere.

L'Ufficio centrale, tenuto conto di tali considerazioni e della piccola differenza che tale mutamento nel numero dei direttori effettivi di ginnasi isolati avrebbe portato nella spesa, e perchè in fondo restando questi direttori fuori ruolo continuavano ad avere lo stipendio come se fossero nel ruolo, l'Ufficio centrale, dico, ha aderito di portare da cinque a dieci questi posti, mutando in conseguenza la tabella tanto nel titolo corrispondente che nel titolo successivo relativo agli incaricati, che da 70 tornavano a 65, come infine nell'assegno relativo ai titolari fuori ruolo che da 27 venivano naturalmente a ridursi a 22.

Aggiungo che secondo le tabelle dell'Ufficio centrale i direttori titolari fuori ruolo avrebbero dovuto continuare ad essere pagati come attualmente con 2700 lire invece che con 2800 come quelli di ruolo; ma sulla considerazione che il lasciare questa differenza, sostanzialmente di lievissima entità, nel trattamento dei direttori titolari di ruolo e di quelli fuori ruolo potrebbe far nascere degli inconvenienti e dei lamenti nel personale che è alla testa degli istituti, l'onorevole ministro ha chiesto che si portassero anche questi direttori fuori ruolo a 2800 lire anziché lasciarli a 2700.

Sono queste, come dicevo, differenze ben piccole sulle quali non valeva la pena di fermarsi; e d'altra parte ha fatto rilevare il ministro, e l'Ufficio centrale conviene con lui, che potrà ottenersi una economia anche maggiore di quella di L. 30,000 segnata sulla tabella C, coll'affidare l'insegnamento di alcune materie nei licei e nei ginnasi a presidi e direttori incaricati piuttosto che a dei professori reggenti, concordando che tale economia fosse notata nella tabella, e quindi imposta al Governo, per L. 35,000; e questo compensa largamente il piccolo aumento di spesa che può venire dal portare i direttori titolari di ruolo dei ginnasi da 5 a 10, e dal portare lo stipendio di quelli fuori ruolo da 2700 a 2800.

Da tutto questo ne viene naturalmente un aumento di spesa; però questo aumento di spesa se ci fa uscire alquanto dai limiti del progetto dell'Ufficio centrale che lasciava un margine abbastanza sensibile alle finanze sugli introiti derivanti dagli aumenti delle tasse, mantiene però a un dipresso questo margine entro quei limiti che venivano notati nella relazione al progetto votato dalla Camera, e che il Tesoro aveva accettati.

Dal progetto della Camera risultava infatti che l'aumento delle tasse dava un incasso tale che ne risultava un margine di L. 70,000 circa. Non risultava allora, come già dissi nella relazione, un margine maggiore, per varie ragioni, una delle quali era quella che la Camera proponeva di ridurre alcune delle tasse delle scuole complementari, e questa riduzione portava via ogni anno 55,000 lire all'erario, con chè, veniva, a ridursi di altrettanto l'avanzo sui maggiori introiti per le tasse, lasciandolo però ancora sempre nel progetto della Camera, a L. 70,000 circa. L'Ufficio centrale poi mentre vi proponeva che questa diminuzione di tasse non si facesse, pensando che le tasse per l'istruzione piuttosto che diminuirle bisognava invece a gradi a gradi aumentarle, anche per ottenere un po' di sfollamento negli studiosi scadenti, e per diminuire così il numero degli spostati, non aveva voluto nella sua prima proposta valersi della disponibilità risultante da questa somma, perchè questa non è anche ammessa dalla Camera.

Esso la lasciava invece come maggiore introito nelle Casse dello Stato, per cui invece di

avere un avanzo di circa L. 70,000 come risultava dal progetto approvato dalla Camera arrivava ad un avanzo di L. 120,000 come è detto nella nostra relazione.

Però, dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro e nella fiducia che il Senato e la Camera conservino le tasse attuali per le scuole complementari, senza di che non sarebbe prudente di ammettere le nuove maggiori spese, l'Ufficio centrale, rassicurato pel bilancio, ammette di valersi anche di questa disponibilità, accettando il nuovo articolo, e facendo le modificazioni alle tabelle che vi ho indicato; e spera che anche il Senato vorrà accettare le nuove proposte.

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. Io non ho alcuna difficoltà di approvare il nuovo articolo concordato, ma pregherei l'Ufficio centrale di studiare se non sia il caso di migliorare un poco la dicitura di questo articolo perchè mi sembra vi appaia una contraddizione per entro.

Col terzo comma si dice: Non potranno avere la retribuzione stabilita da questo articolo i presidi d'istituti tecnici con stipendio maggiore di L. 4100 a termini dell'art. 2». Poi si aggiunge: « Quando questo stipendio non oltrepassa L. 5300, potrà essere accordata la retribuzione ». Prima si vuole che non oltrepassi e poi si ammette che può oltrepassare.

Domanderei che fosse messa in armonia la prima con la seconda parte...

PRESIDENTE. Secondo l'articolo concordato, alle L. 4100 si aggiungerebbero le L. 1200, e mettendo insieme queste due cifre, abbiamo il totale di L. 5300. A me sembra che sia così...

DI PRAMPERO. Si capisce che questa dovrebbe essere la pratica applicazione, ma bisognerebbe spiegarla meglio.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. È stato votato ieri dal Senato l'articolo secondo; dal suo primo capoverso, come dalla tabella A, apparisce che vi sono dei presidi con uno stipendio superiore alle L. 4100 che loro naturalmente viene conservato. Questi sono sei, dei quali cinque hanno 6000 lire ed uno ne ha 5000, e di qui la necessità delle disposizioni delle quali si parla in fine dell'articolo concordato col ministro.

PRESIDENTE. Do intanto lettura al Senato del nuovo articolo presentato dall'Ufficio centrale concordato col ministro, che prenderà il posto dell'articolo 4 del progetto ministeriale, di cui l'Ufficio centrale proponeva la soppressione.

L'articolo dice così:

« I presidi dei licei-ginnasi e degli Istituti tecnici e i direttori delle scuole tecniche di città principali potranno avere a titolo di retribuzione un assegno annuo non maggiore di L. 1200 e non minore di L. 500 commisurata all'importanza della sede e al numero degli alunni.

« Alla designazione delle sedi, e dei licei-ginnasi, Istituti tecnici e scuole tecniche, e alla misura delle retribuzioni sarà provveduto ogni anno per decreto reale.

« Non potranno avere la retribuzione stabilita da questo articolo i presidi dei licei-ginnasi o d'Istituti tecnici, o direttori di scuole tecniche, che siano anche rettori di convitto o che abbiano l'incarico di qualche insegnamento in ordine all'art. 3 di questa legge, nè i presidi d'Istituti tecnici con lo stipendio maggiore di L. 4100 a termini dell'art. 2; ma quando questo stipendio non oltrepassi le L. 5300 potrà essere accordata la retribuzione che sopra, fino a raggiungere questa somma ».

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi preme far notare al Senato che ci sono alcuni presidi che hanno un assegnamento *ad personam*. Naturalmente, quando avessero il beneficio delle 1200 lire, questo assegnamento andrebbe a cessare.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Dalle spiegazioni che abbiamo avuto ora dall'onorevole relatore intorno al nuovo articolo del quale non abbiamo però sotto gli occhi il testo nuovo, e mentre pure sarebbe necessario, in cosa così importante, conoscerlo prima di deliberare, mi pare si debba concludere; che in tanto l'Ufficio centrale ha consentito agli aumenti di stipendio ai presidi e ai professori, e al cambiamento di tabelle dei quali parlò il relatore, in quanto ha ritenuto che le maggiori spese che si incontrano per questi aumenti siano coperte dalle dispo-

sizioni, se vengono adottate, contenute nell'articolo 5, che riguarda le tasse maggiori imposte agli alunni.

Cosicchè, se eventualmente il Senato non approvasse con l'articolo 5 gli aumenti delle tasse, e non approvasse la soppressione del capoverso del corrispondente articolo 6, votato dalla Camera elettiva, ora diventato 5° nel progetto della Commissione, il quale capoverso importava un presunto minore incasso per tasse delle scuole complementari di 55,000 lire secondo la Camera elettiva, somma questa della quale l'Ufficio centrale fa calcolo con la proposta sospensione per consentire gli aumenti di stipendio, allora mancherebbero i fondi per provvedere alle nuove spese portate dal progetto.

Se io ho compreso bene, e se è così, che l'Ufficio centrale ha consentito a proporre oggi il nuovo articolo or ora lettocci in tanto in quanto l'articolo 5 del progetto della Commissione, sostituito all'articolo 6 del progetto ministeriale, venga approvato, mi pare che non sia possibile deliberare adesso sul nuovo articolo della Commissione e sui nuovi aumenti di spesa che porta, se non si sia prima votato su l'altro articolo 5 dell'Ufficio centrale o 6 del Governo, perchè, se mai non venisse questo approvato, mancherebbero i fondi necessari per provvedere agli aumenti proposti.

Quindi io proporrei che venisse posticipata la discussione sul nuovo articolo proposto dalla Commissione e premessa quella dell'articolo 5. Così si avrebbe anche l'altro vantaggio, che ha pure un certo valore, di avere sotto gli occhi il testo del nuovo articolo e di poterne esaminare la dizione precisa, che parve ad uno dei nostri egregi colleghi non sufficientemente chiara e precisa. Ma questa è una ragione secondaria della mia proposta. La principale ragione per autorizzare la votazione sull'art. 5 sta, lo ripeto, in ciò: di avere assicurato i fondi con cui far fronte alle spese secondo il pensiero dell'Ufficio centrale.

Perciò proporrei che si sospendesse la discussione e la votazione sull'articolo nuovo proposto dalla Commissione, salvo poi di esaminarlo dopo votato l'articolo 5. Del resto mi rimetto su ciò all'illustre nostro presidente.

PRESIDENTE. Dunque il senatore Pellegrini propone che si anteponga la discussione degli ar-

ticoli 4 e 5 dell'Ufficio centrale a quello concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale, e che è stato letto testè.

Si dovrebbe quindi sospendere, secondo la proposta del senatore Pellegrini, la discussione e il voto sul nuovo articolo 4 presentato dall'Ufficio centrale, discutendo prima i due articoli 4 e 5 del progetto dell'Ufficio centrale stesso.

Il signor ministro ed il relatore acconsentono?

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione.* Acconsento.

DINI, *relatore.* Anche l'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Non sorgendo obiezioni, resta così stabilito.

Leggo l'articolo 4 del progetto dell'Ufficio centrale.

Art. 4.

Per gli insegnanti delle scuole classiche, tecniche, normali e complementari e degli Istituti tecnici e nautici, il passaggio a reggente che facessero in avvenire dopo una nomina a titolare conserverà loro la titolarità *ad personam* e il diritto agli aumenti sessennali. Per questi aumenti gli anni di servizio come reggenti saranno computati come se fossero prestati in qualità di titolari, e gli aumenti stessi saranno calcolati sull'ultimo stipendio di titolare.

Questa disposizione varrà anche per coloro che fecero prima della presente legge il passaggio da titolare a reggente, quando siano tuttora reggenti; ma per essi il sessennio decorrerà dal giorno in cui questa legge andrà in vigore.

Nei ruoli d'anzianità, i reggenti col grado di titolare *ad personam* saranno iscritti con speciale annotazione, ma secondo l'ordine di data della nomina a reggenti.

I trasferimenti di questi, come di tutti gli altri insegnanti, presidi e direttori delle scuole nominate qui sopra, si faranno per decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 5.

Le tasse scolastiche degli Istituti tecnici e delle Scuole tecniche sono determinate dalla ta-

bella *E* unita a questa legge; quelle degli Istituti nautici dalla tabella *F*, e quelle dei licei e dei ginnasi dalla tabella *G*.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

PELLEGRINI. Desidero di essere illuminato sulle ragioni per le quali il voto, manifestato in qualche Ufficio mentre si esaminava questo progetto di legge, di elevare le tasse per gli alunni privati o di istituti non pareggiati, proporzionandole al cumulo delle tasse pagate nei vari anni del corso dagli alunni degli Istituti governativi o pareggiati, non soltanto non ha avuto accoglimento dal nostro Ufficio centrale, ma nemmeno la risposta di una parola. Eppure la ragione di quella osservazione, fatta su questo progetto di legge prendendo argomento dalle tasse da imporsi ai così detti alunni esterni, proponeva allo studio dell'Ufficio centrale un problema altissimo di pubblica istruzione e di ordinamento civile dello Stato, che forse in ogni paese, ma che certamente e principalmente nel nostro interessa sommamente la pubblica cosa. Si tratta di difendere la pubblica istruzione impartita dallo Stato, o impartita negli Istituti pareggiati a quelli dello Stato, da alcune concorrenze le quali ogni giorno si fanno più ardite, più minacciose, più poderose per mezzi economici, per artifici ed influenze di ogni natura, nello intento d'informare gli animi e di plasmare le menti dei giovani ad esempi, a sentimenti, a teorie, che contraddicono, o repugnano, o che almeno non giovano certamente al mantenimento ed allo sviluppo di quella idea nazionale, che sta nell'animo di noi tutti; di quel pensiero moderno che deve essere una delle maggiori forze vive del nuovo incivilimento e rinnovamento civile, repugnante ad ogni esclusivismo e coazione confessionale. Persecuzione nessuna, ma nemmeno protezioni e preferenze neppure indirette verso chi fu, e rimarrà nemico vero e temibile del nostro Stato.

Ora, come mai di fronte a un movimento ascendente e diffusivo dei clerocratici in ogni pubblico argomento, ma più specialmente nella educazione e nella istruzione dei giovani, e che deve certo preoccupare anch'ella mente illuminata del ministro dell'istruzione pubblica, così tenero del progresso civile del nostro paese, come mai di fronte a un movimento ogni di più minaccioso

in ogni paese ma più particolarmente da noi, a favore del quale concorrono tante forze economiche ed intellettuali anche di estera provenienza, alle quali è poco gradita, debbo qui usare un linguaggio arcitemperatissimo, la nuova vita italiana, noi, dimentichi del passato ed improvvidi per l'avvenire, invece di opporre ogni energia ed ogni legittima difesa, in nome della nuova civiltà e del nuovo diritto perseverantemente ed in ogni campo, contribuiamo anche nelle più piccole cose a rendere più facile e più pericolosa l'azione dei nostri nemici.

Fino ad un certo punto io mi associo al concetto espresso dall'onorevole relatore, che raccomandò l'aumento delle tasse a carico degli alunni degli Istituti governativi e pareggiati, perchè devono servire allo sfollamento delle scuole ed a non creare degli spostati.

Ma dico fino ad un certo punto, perchè qui si aumentano le tasse anche per ogni maniera d'istruzione professionale; e pare che desideriamo di avere dei giovani, i quali si rivolgano alle industrie, ai commerci, allo svolgimento di tante sorgenti di ricchezza del nostro paese, anzi che svogliatamente agli studi, come dice la relazione, ma di averli ignoranti e quindi inabili ed incapaci di sostenere la lotta per la vita nella gara internazionale. Il rimedio vero cercatelo nel rendere buone le vostre scuole, serio e fruttuoso l'insegnamento pubblico che voi date. La colpa dei cattivi scolari è in gran parte colpa degli ordinamenti, dei capi, dei docenti. Ma siano pure le maggiori tasse, in certi casi e con certi temperamenti di esonero, mezzi di sfollamento. Ma la graduazione delle tasse bisogna che non serva come mezzo di facilitazione a frequentare altre scuole, ove i giovani non sono certo educati all'amore della nuova Italia, ai liberali e civili principî che informano il nostro Stato, e che sono la condizione essenziale del suo progresso e della sua vera vita.

Ora io domandai nell'Ufficio e qui domando: perchè non avete approfittato anche di questa occasione, in cui avete, a vostro dire, bisogno di fondi al fine di provvedere ad un aumento degli stipendi dei professori, per rimediare ad un male, ad un errore che pure contribuisce a favorire la frequenza nelle scuole dei nemici del nostro Stato, e perchè avete invece mantenuto per gli esterni una misura di favore, sia

pure meno rilevante di quella ora vigente? Fu errore il non esplicitare ed estendere, fu colpa il non mantenere il concetto fondamentale e l'espresso precetto della legge Casati, cioè che coloro, i quali non frequentano gli stabilimenti di pubblica istruzione o pareggiati e che si presentano solo per fare gli esami, debbano pagare tassa doppia degli altri studenti che li frequentano. Neppure in questi oggidì troppo ristretti limiti è applicato questo precetto, e tanto meno è sviluppato il concetto della legge Casati nel progetto in esame. Infatti nelle allegate tabelle, vediamo che la tassa di licenza a cui sono soggetti gli studenti dei ginnasi e licei governativi o pareggiati, non è la metà di quella che pagano coloro che provengono da altri Istituti non pareggiati o dalla così detta scuola paterna.

Per gli esami di licenza ginnasiale, infatti, sono proposte 50 lire per gli interni ed 80 per gli esterni, per gli esami di licenza liceale lire 75 per quelli e lire 130 per questi.

Siamo quindi in piena violazione della legge Casati anche circa le tasse per gli esami di licenza. Inoltre il precetto della legge Casati si estende anche alle tasse per gli esami di ammissione, e per questi le tabelle non distinguono gl'interni dagli esterni, nè si richiama l'applicazione di una legge ora in tanti parti dimenticata o violata.

Ma nello stato attuale delle cose e di fronte allo estendersi dello insegnamento ostile, pubblico e privato, dei nemici del nostro Stato, non basta più limitarsi alla disposizione del 1859, non basta elevare la cifra delle tasse per gli esami di licenza degli esterni nei limiti soli della legge Casati. Noi dobbiamo tener conto che i figli nostri (che per amore e per dignità del nostro paese non vogliamo mandare a studiare in quelle scuole dalle quali dobbiamo guardarci come dal maggiore dei pericoli che ci minacci, perchè dobbiamo tutti credere che la migliore istruzione sia la civile, data dallo Stato o sotto la sua vigilanza, e dobbiamo tutti cooperare a che il fatto corrisponda a tale ipotesi) i figli nostri, dico, debbono pagare complessivamente per tasse di ammissione, di immatricolazione, d'iscrizione annua, di licenza, di diploma, incomparabilmente assai di più che non paghino i così detti esterni. E perchè coloro che hanno fatto i loro studi o negli stabilimenti

non pareggiati o nella così detta scuola paterna (che poi in fatto significa ben altra cosa) non debbono pagare che la sola tassa di esame di licenza, e così molto meno di quello che pagano i figli dei buoni cittadini i quali frequentano gli stabilimenti pubblici d'istruzione?

Giustizia vorrebbe, e vorrebbe una politica savia, che durasse costantemente in ogni cosa la difesa legittima delle istituzioni dello Stato, e si prendesse veramente a cuore le forze vive della nuova vita nazionale, che coloro i quali preferiscono di tenere i loro figliuoli in Istituti d'istruzione non dello Stato o non pareggiati, o presso di sè in famiglia, pagassero, in occasione dell'esame presso gl'Istituti riconosciuti, quel complesso di tasse che gli altri hanno pagato durante tutto il corso, il tutto raddoppiato giusto il concetto informatore della legge Casati. Questa, è vero, limitava la sua disposizione a raddoppiare la tassa di ammissione e di licenza. Ma applicando agli anni di studio attuali le tasse del 1859, l'alunno pubblico in tutto il ginnasio pagherebbe soltanto lire 65 di più dell'esterno, ed in tutto il liceo lire 60 di più dell'esterno, comprese le tasse di licenza. Ma poichè il pericolo e la minaccia per lo Stato sono ben maggiori che nel 1859, bisogna esplicitare il savio concetto della legge Casati.

Le tabelle dovrebbero quindi essere modificate elevando le tasse di esame per gli esterni pei ginnasi e molto più pei licei in modo che possano rappresentare almeno il cumulo di tasse che pagano coloro che frequentano le scuole pubbliche durante l'intero corso.

Uno studente che frequenta le scuole pubbliche, quando si presenta all'esame di licenza ginnasiale ha pagato 250 lire mentre quello che viene dalle scuole concorrenti allo Stato, e che dobbiamo chiamare nemiche del nostro Stato perchè la verità è questa, non pagano che 80 lire. Dunque i nostri hanno pagato 170 lire di più.

Gli studenti dei nostri licei pubblici pagano, venuti alla licenza liceale, lire 293 e forse lire 333 se dovettero fare l'esame di ammissione. Quelli che i nostri avversari presentano alla licenza liceale pagano soltanto lire 130; cioè lire 163, o lire 203 meno degli alunni pubblici. Parlo supponendo applicate le nuove tasse. Nè si dica che altre spese incontrarono gli esterni

prima di presentarsi all'esame. Già tale spesa non sarebbe una tassa, ma poi, purtroppo, in quelle scuole dalle quali dobbiamo guardarci, gli alunni trovano anzi altri aiuti e favori e di libri e di sussidi, ecc., perchè i nostri avversari non mancano nè di mezzi economici, nè di artifici di ogni maniera per indurre le famiglie e gli alunni a preferire le loro scuole.

Se gli aumenti delle tasse ci vengono richiesti come un mezzo di sfollamento, è chiaro che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale debbano concordare, che anche la misura della tassa di esame degli esterni ha una influenza nello spingere a seguire i corsi di studio in uno piuttosto che in un altro stabilimento. E giacchè allo Stato occorre in questo momento, secondo il progetto, provvedersi i fondi per gli aumenti degli stipendi con l'aumento delle tasse, è molto più giusto, ed è politicamente savio, che a formare questo fondo debbano concorrere più specialmente, se non esclusivamente coloro che o per interesse, o per debolezza, o per partigianeria politica ostili allo Stato moderno, hanno preferito di seguire i corsi di studio in Istituti sottratti all'opera dello Stato o alle sue leggi ed alla sua sorveglianza.

Io pregherei perciò l'onorevole signor ministro e l'Ufficio centrale di consentire a che venisse modificata la tabella nei sensi da me espressi. Io non voglio rendere incerte le previsioni delle entrate dalle quali si fa dipendere la sorte del progetto sugli aumenti degli stipendi ai professori.

Quindi non seconderò il mio desiderio di diminuire di altrettanto le tasse proposte per gli alunni pubblici di quanto chiedo che si aumentino quelle per gli esterni, cosicchè sia salvo il principio della doppia tassa per questi, computata non per il solo esame di licenza, ma per tutto l'intero corso precedente. Se l'Ufficio centrale avesse tenuto conto della proposta fatta da me a suo tempo nell'Ufficio, ben altrimenti si sarebbe potuto provvedere e meglio. Oramai per non ritardare il voto sulla legge io debbo piegarmi alle necessità dell'ora presente, e limitare la mia proposta nei termini modestissimi ma inconfutabili della legge Casati. Mi basta l'affermazione del principio, che trarremo un altro giorno a maggiori conseguenze. Ora mi basta che accettate l'aumento di tassa per gli esterni nella misura doppia della tassa richie-

sta per gli alunni pubblici, così e come dispone la legge Casati.

DINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Poche cose posso dire a proposito della questione sollevata dal senatore Pellegrini. Tale questione è molto grave e ne involge anche una politica; non può quindi essere risolta da un momento all'altro.

Però a quella questione una risposta è già stata data dalla Camera, la quale ha fatto degli aumenti di tassa e sensibili.

Per le scuole e Istituti tecnici, ad esempio, la tassa di licenza era la stessa tanto per gli alunni esterni che per gli interni. Attualmente invece la Camera per le scuole tecniche ha fissato la tassa di licenza per gli alunni interni in L. 20 e per gli alunni esterni in L. 40, dimodochè qui siamo già nei limiti che desidererebbe l'onorevole Pellegrini. Per gli Istituti tecnici la tassa di licenza è stata fissata dalla Camera in L. 75 per gli alunni interni, e 130 per gli esterni; non è dunque anche nella misura che l'onorevole senatore Pellegrini vorrebbe, ma ci si avvicina d'assai.

Pei ginnasi poi la tassa di licenza da L. 40 quanto era per gli interni e L. 55 per gli esterni, viene portata dalla Camera per gli alunni interni a L. 50 e per gli alunni esterni a L. 80; dunque non siamo ancora al punto di avere per gli esterni la tassa doppia di quella che si ha per gli interni, ma già ci si avvicina; e quindi pei ginnasi siamo già bene sulla via di arrivare al *desideratum* del senatore Pellegrini.

Pei licei poi la tassa di licenza per gli alunni interni era di L. 75, per gli esterni era 100, cioè già un terzo di più, e attualmente per gli interni verrà ad essere 75, e per gli esterni 130, e quel terzo di più che finora si aveva è già dunque più che raddoppiato, talchè del desiderio del senatore Pellegrini può dirsi che già in buona parte e in precedenza ne è stato tenuto conto si dalla Camera che dall'Ufficio centrale del Senato, che ha accettato le proposte della Camera.

Per arrivare al punto cui vorrebbe che si giungesse il collega Pellegrini la questione è molto grave, e deve essere ben ponderata, anche perchè non bisogna pensare soltanto ai giovani che possono compiere i loro studi nelle scuole clericali, ma bisogna pensare anche a

quelli che per altre circostanze non possono frequentare Istituti governativi, e per quanto si possa desiderare che il numero dei giovani che prendono la carriera degli studi per poi finire in quella degli spostati diminuisca, non si può però impedire con tasse troppo forti di potersi presentare agli esami di licenza a quelli che non hanno potuto per qualche ragione seguire i corsi governativi, e che possono anche essere giovani valorosissimi.

Si potrà dunque forse arrivare un giorno al punto cui desidera di arrivare il collega Pellegrini, ma in ogni modo mi pare che la cosa non debba farsi che a gradi e pensatamente, e non di punto in bianco; e del resto il signor ministro potrà meglio di me dare risposta al senatore Pellegrini sulla questione da lui sollevata.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che il relatore abbia risposto precisamente ciò che io avrei avuto l'onore di rispondere al Senato e al senatore Pellegrini.

La differenza deve esserci e c'è, quindi la questione non sarebbe altro che di grado.

Ora, in questo momento a me pare che sarebbe difficile toccare la questione, siccome la legge dovrà tornare alla Camera, io prendo impegno al momento opportuno di esporre alla Camera il desiderio del senatore Pellegrini. A me pare che essendoci la soddisfazione di questo principio legittimo e giusto, si possa attendere per l'aumento desiderato dal senatore Pellegrini, senza pregiudicare la questione.

PELLEGRINI. Mi permetto di osservare all'onorevole relatore che io non ho taciuto come nel progetto approvato dalla Camera elettiva siano state elevate le tasse imposte agli esaminandi esterni. Ho detto che, nonostante questo aumento, non si è ancora soddisfatto nemmeno al precetto della legge Casati a difesa della pubblica istruzione. Volli, giacchè se ne presentava l'occasione, ricordare che nella legge Casati, all'articolo 228 ed all'articolo 253 è stabilito che le tasse per gli esami di ammissione e di licenza saranno doppie per gli esaminandi che non escono dagli stabilimenti di pubblica istruzione o da quelli pareggiati. Non è quindi un passo ulteriore, secondo la regola della progressività invocata dal relatore, l'aumento di queste tasse nella misura proposta per gli esterni nelle tabelle.

Non lo è considerando, che secondo il progetto gli studenti pubblici nell'intero corso ginnasiale pagherebbero in più dell'esterno lire 170, mentre per la legge Casati pagavano in più sole lire 65, e quelli del corso liceale lire 163, o 203 in più, invece di sole lire 60 secondo la legge Casati. Non lo è perchè neppure per la sola tassa di licenza ginnasiale e liceale è stabilita per l'alunno pubblico la metà della tassa dell'esterno; ciò che soltanto costituisce l'applicazione rigorosa della nostra legge fondamentale sulla pubblica istruzione.

Pur troppo una biasimevole dimenticanza di questa legge anche per altri punti favori il male da me denunciato.

Questa legge fu dimenticata anche per ciò che riguarda le sedi degli esami, chè l'articolo 253 della legge Casati non permette le sedi di esame all'infuori degli Istituti pubblici governati da essa legge. Invece con violazione della legge e della serietà dell'esame e del controllo del giudizio, si permise che la Commissione d'esame si trasferisse nello stabilimento d'istruzione non pareggiato, esponendo gli esaminatori a tutte le seducenti premure dei preposti e dei docenti in quegli stabilimenti, e ciò si permise perfino per gli esami liceali. Fu dimenticata (art. 261), riguardo alle congregazioni che non possono impartire istruzione e fu tollerato perfino l'insegnamento di un ordine religioso espulso dallo Stato. Fu dimenticata riguardo ai seminari che hanno alunni esterni, senza l'osservanza dell'art. 246 della legge, dalla quale non dispensa nemmeno l'articolo 13 della legge sulle guarentigie. Tutto ciò devo passare ora sotto silenzio perchè direttamente non riguarda le tasse; e questa non mi pare sede propria per provvedere ad una più rigorosa osservanza delle norme opportune a difesa della pubblica istruzione.

Il dire che la Camera elettiva ha già aumentato la tassa di esame degli esterni non è ragione sufficiente per non accogliere la mia proposta; tanto più che già le tasse furono altre volte aumentate, e di molto, per gli alunni pubblici; perchè, se la memoria non m'inganna, per la tabella allegata alla legge Casati, gli alunni liceali dei pubblici istituti pagavano per iscrizione annua 30 lire e 20 lire per la licenza. Ora invece la tassa di licenza liceale è di lire 75, e si porta quella annuale

a lire 66. Per il ginnasio la tassa per gli alunni pubblici da lire 15 salirono a lire 30, 45 e 50. Non è esatto il dire che per impotenza economica gli alunni si presentano solo per dare l'esame di licenza e si astengono dal frequentare le pubbliche scuole. Alla vera impotenza economica dobbiamo noi provvedere con l'esonero dalle tasse, non respingendo gli alunni nelle scuole dei clerocratici. Ma la verità vera si è, che per ben altre ragioni che l'impotenza economica molti preferiscono studiare, quando sia loro possibile, in istituti diversi da quelli pubblici. Non ho bisogno di citare l'esempio di città anche maggiori dove sono istituti governativi, e dove fioriscono pubbliche scuole confessionali o dei seminari vescovili. All'onorevole ministro, il quale coll'usata cortesia ha detto di voler assumersi di presentare nell'altro ramo del Parlamento, dove questo progetto di legge deve tornare, il desiderio espresso da un senatore circa la modificazione della tabella ma invitandomi intanto a non insistere nella proposta modificazione, mi permetto di dire, che, siccome egli desidera che questo progetto divenga presto legge, il suo suggerimento non affretta ma ritarda il raggiungimento del suo scopo. Egli pensa che possa la mia proposta trovare nell'altra Camera benevola accoglienza, che altrimenti non assumerebbe di presentarla. E perchè non troverebbe ora fortuna qui, o perchè volere che il progetto, accolta ivi la modificazione, torni al Senato?

Per conciliare il suo ed il mio desiderio, e precisamente per finirla con questo progetto di legge il più presto possibile, lo pregherei di accettare subito il mio emendamento in questa Camera, e farlo poi col suo autorevole ausilio confermare con le altre modificazioni dalla Camera elettiva.

Questo mi pare richiesto dal suo stesso desiderio di abbreviare il cammino e di fare risparmio di tempo.

Inoltre, siccome è intendimento dell'on. ministro di avere dei nuovi fondi per soddisfare agli oneri nuovi e maggiori che va ad assumere lo Stato, deve anche per ciò fare buon viso alla mia proposta d'aumentare la tassa di esame per gli alunni esterni.

Qualora il Senato approvi l'articolo testè proposto dall'Ufficio centrale, non si sa con cer-

tezza se con i maggiori introiti previsti sarà a sufficienza coperto il carico certo maggiore; e tanto meno lo si sa perchè in quell'articolo nuovo non è stabilito il numero di questi presidi...

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PELLEGRINI... che potranno avere le 1200 lire di maggiore assegno.

Possono essere sette, come propose il ministro, ma potrebbero essere di più, perchè l'articolo che ora mi è dato di leggere non fissa il numero dei presidi nè il totale della spesa.

Nè certo saranno dimenticate altre città non meno importanti di quelle già accennate nel progetto ministeriale, per assegnarvi presidi con il maggiore stipendio.

Poi l'onorevole relatore ha detto che gli aumenti di tassa ora proposti avranno per effetto di fare sfollare i nostri Istituti. Purtroppo, se questo seguisse, aumenterà ulteriormente il concorso degli alunni negli Istituti privati. Ma questo sfollamento avrebbe inoltre per conseguenza una diminuzione nelle entrate previste e computate sul numero attuale dei pubblici alunni.

Voi aumentate la tassa individualmente dovuta per aumentare i redditi: e per solito diminuisce, e sperate che diminuisca, il numero, per cui moltiplicate questa tassa o quota individuale.

Quindi c'è una vera contraddizione nell'assunto e nel preventivo vostro.

Perciò la prudenza esige, anche sotto questo punto di vista, di accettare la mia proposta, la quale vi dà modo di avere un fondo più esuberante per fronteggiare la spesa.

La Commissione crede di averne abbastanza con gli aumenti proposti, dai quali calcola un incasso che ecceda di 124,000 lire quanto occorre per la spesa presunta.

È già doloroso che, mentre si dovrebbe imporre agli alunni pubblici delle scuole quel tanto che basti a soddisfare il nuovo onere, si ponga invece principalmente a loro carico tale aumento di tasse da ricavare 124,000 lire di più del bisogno.

Ma siccome prevedo che molta illusione vi sia in questo preventivo, così, in nome delle finanze, non oso insorgere contro gli aumenti proposti a carico dei pubblici alunni, ma chiedo l'aumento a carico degli esterni anche per una ragione di finanza. Ma al disopra della finanza

havvi una considerazione di un ordine più elevato, dalla quale la mia proposta è ispirata. Io desidero che lo Stato italiano cerchi tutti i mezzi possibili per consolidare e difendere quella che è la vera base della nostra nuova vita nazionale, l'anima delle maggiori e migliori forze vive del nostro paese.

PRESIDENTE. Il senatore Pellegrini dunque propone alcune modificazioni alle tabelle *E*, *F* e *G*.

La tassa per l'esame di licenza per gli istituti tecnici, secondo le tabelle, sarebbe di L. 75 per gli interni, e per gli esterni di 130. Il senatore Pellegrini vorrebbe che quest'ultima fosse elevata a L. 150.

Per i ginnasi, l'esame di licenza importa una tassa di L. 50 per gli interni, e per gli esterni di L. 80. Il senatore Pellegrini propone che questa cifra sia elevata a L. 100.

Per i licei, la tassa di licenza è di L. 75 per gli interni e di L. 130 per gli esterni. Il senatore Pellegrini propone che sia mantenuta la cifra di L. 75 per gli interni, e sia portata a L. 150 la tassa per gli esterni.

Il signor relatore ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Volevo soltanto far rilevare al senatore Pellegrini che non è possibile che l'articolo concordato fra il Ministero e l'Ufficio centrale e le altre disposizioni possano portare maggiori spese di quella cui or ora ho accennato.

Questa viene indicata nella tabella; quindi nessun ministro potrà superarla. Le retribuzioni speciali ai presidi o direttori di scuole di primaria importanza non superano mai le L. 7000 per gli istituti tecnici, le L. 6000 per le scuole tecniche e le L. 16,000 per i licei, come per i professori non potranno superarsi gli assegni portati dalle tabelle stesse.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta la proposta del senatore Pellegrini, il quale vorrebbe che la tassa per gli esami di licenza per gli esterni fosse elevata del doppio di quella stabilita per gli esami degli interni?

DINI, *relatore*. Io vorrei sapere di quali Istituti il senatore Pellegrini intende parlare...

PRESIDENTE... Di scuole tecniche, d'istituti tecnici, di licei e di ginnasi.

DINI, *relatore*... perchè bisogna che faccia rilevare che ci sono, per esempio, gli Istituti nautici per i quali le tasse vengono stabilite da una legge speciale che è ricordata qui.

PRESIDENTE. Il senatore Pellegrini in sostanza vuole che la tassa di esami per gli esterni sia doppia di quella che pagano gli interni, e ciò in base al testo della legge Casati.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. La proposta del senatore Pellegrini è molto grave. Io adesso non dico se l'accetterò o no; ma sento il dovere di dichiarare che bisogna esaminarla seriamente. Noi vediamo che l'Ufficio centrale neppure è in numero legale, perchè non sono presenti che due dei suoi membri; ora a me pare che una proposta di questa gravità non possa essere deliberata così in fretta.

Io propongo quindi che si soprasseda a questa proposta, che l'Ufficio centrale si riunisca, l'esamini, senta il ministro e quindi venga a riferirne al Senato.

C'è anche bisogno di sapere quali sono le leggi che hanno modificato quell'articolo della legge Casati invocato dal senatore Pellegrini; leggi delle quali qui non si fa cenno alcuno.

Quindi, ripeto, in questo stato di cose io non credo che ci troviamo in condizione di poter deliberare con cognizione di causa, per cui prego il Senato di sospendere per ora ogni deliberazione sulla proposta Pellegrini, e l'Ufficio centrale di studiarla prima e conferirne col ministro, onde venire poi dinanzi a noi con una proposta concreta e studiata.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Se si accetta la proposta del collega Saredo io desidererei farla più lata.

Io desidererei che l'Ufficio centrale sentisse anche qualcuno degli oratori che s'interessano di questa gravissima questione.

Si tratta di abrogazione della legge Casati che non è stata mai toccata, per mezzo di tabelle; questo sarebbe un sistema nuovo nel nostro diritto pubblico che non ha esempi.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, si tratta di rinviare all'Ufficio centrale la proposta del senatore Pellegrini, che è di una gravità eccezionale, giacchè non riguarda soltanto le cifre, ma, dati i termini con cui la questione è stata posta, riguarda interessi molto alti.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Ho domandato di parlare non per pronunciarmi sulla proposta dell'onorevole senatore Saredo, che io accetto, perchè nulla più mi sorride che uno studio amplissimo in Senato della questione fondamentale da me accennata: ma per rispondere ad una domanda rivolta dal relatore dell'Ufficio centrale.

Siccome io, principalmente in questo momento per le ragioni di opportunità già accennate e che tutti comprendono, limito non i miei desideri, ma le mie domande, al mantenimento rigoroso della legge Casati; così formulo la mia proposta come una tassativa applicazione del disposto dell'articolo 228, e del corrispondente articolo 253 della legge Casati.

Dimando quindi per ora questo soltanto, che la tassa per gli esami di licenza ginnasiale, per gli esterni sia portata da 80 a 100 lire, e quella per gli esami di licenza liceale per gli esterni da 130 a 150, cioè al doppio della tassa, che sono chiamati a pagare gli alunni delle scuole pubbliche.

Di più e di meglio sarà fatto con quel progetto speciale di legge di cui ha fatto parola l'onorevole ministro della pubblica istruzione. L'accoglimento della mia proposta, acquista sapore e valore perchè significherà, che il Senato approva i motivi, le considerazioni, e gli intendimenti che brevemente mi sono permesso di esporre.

DINI, *relatore*. Ora che il senatore Pellegrini ha limitato la sua proposta alla tabella G, e che gli aumenti si riducono a poca cosa, e non hanno una importanza notevole altro che dal lato finanziario, per mia parte non ho difficoltà ad accettarla anche in nome del collega Siacci, che è il solo qui presente dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nulla dunque è mutato delle tabelle E ed F.

Quanto alla tabella G, si direbbe solo che la tassa per gli esami di licenza ginnasiale per gli esterni è di lire 100, invece che di lire 80, e quella per gli esami di licenza liceale per gli esterni è di lire 150, invece che di lire 130.

L'Ufficio centrale ha già dichiarato che accetta questa proposta del senatore Pellegrini.

L'accetta anche l'onorevole ministro?

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. A'cuni senatori hanno richiesto se non ci fosse stata nessuna disposizione di legge che avesse

fatto eccezione all'articolo proposto dal senatore Pellegrini.

Ora vi è una legge *omnibus* del Sella, del 1870, la quale coll'allegato *k* e coll'allegato *y* ha modificato le tasse scolastiche stabilite dalla legge Casati. Bisognerebbe consultare questa legge.

Io però faccio viva preghiera al Senato di non indugiare l'approvazione di questa legge perchè *periculum est in mora*, ed io vorrei fare qualche cosa.

Posso però impegnarmi verso il senatore Pellegrini, di presentare un piccolo articolo di legge, consultata la legge Sella, col quale si elevino le tasse di diploma al doppio per gli esterni come era stabilito dalla legge Casati, se questo concetto non è stato modificato.

Il senatore Pellegrini si può quindi contentare di questa mia dichiarazione e lasciare che arrivi in porto questa legge che è da tanto desiderata.

Ogni indugio può pregiudicare.

Dopo consultata la legge Sella se troverò che il concetto è rimasto intatto, presenterò una legge di un semplice articolo collo scopo che ho già indicato.

Pregherci quindi il Senato di affrettare la discussione di questa legge, perchè noi per il desiderio di fare meglio, andiamo incontro al pericolo di non ottenere nulla.

PRESIDENTE. Il senatore Pellegrini ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Mi scusi l'onorevole ministro, se non posso consentire al suo invito. Non è che non mi affidi la sua parola. Mentre sono sicuro che i propositi dell'onorevole ministro corrispondono a quelli che mi mossero a parlare ed a fare la mia proposta, mi pare che trattandosi di cosa che si può fare oggi, non vi sia ragione per rimandarne l'attuazione ad una legge futura. Nè col votare la mia proposta si ritarda per nulla la sorte del progetto. Esso deve necessariamente tornare alla Camera dei deputati anche all'infuori della modificazione da me proposta ed in limiti così ristretti.

Si può quindi risparmiare l'onorevole ministro un nuovo progetto di legge per questo fine così limitato.

Mi dispiace di rifiutarmi all'invito dell'onorevole ministro: ma debbo insistere nella mia proposta.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Non mi oppongo. Spero che la Giunta centrale del Senato avrà la bontà di consultare anche in questa sera stessa la legge Sella per vedere se non è stato modificato il concetto stabilito dalla legge Casati.

Si potrebbe anche sospendere per alcuni momenti la seduta per concordare una modificazione, oppure sospendere la discussione di questo articolo.

PRESIDENTE. Mi pare che ora tutto si riduca ad approvare le tabelle come furono proposte, con le modificazioni poc'anzi specificate, secondo le quali la tassa di licenza per gli esterni, sia nelle scuole ginnasiali che nelle liceali, sarebbe elevata del doppio di quella fissata per quelli che frequentano le scuole governative. Non ci sarebbe che da riformare la tabella G in questo senso.

SIACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIACCI. Non so se mi sia lecito parlare sulla proposta di sospensione. Io proporrei che non si sospendesse nulla, nè la votazione dell'articolo, nè quella delle relative tabelle.

PRESIDENTE. Scusi, si approva l'articolo con le tabelle emendate nel senso che è stato spiegato; cioè *raddoppiare la tassa di licenza ginnasiale e liceale per gli esterni*.

SIACCI. Ma questo è già votato e non c'è d'uopo di nessuna sospensione.

PRESIDENTE. Permetta, onor. Siacci, non si è ancora votato nulla. È stata chiesta la sospensione sulla votazione della proposta del senatore Pellegrini, per dar tempo all'Ufficio centrale di riscontrare se vi sia qualche disposizione di legge, la quale abbia modificato la disposizione della legge Casati.

SIACCI. Io voleva domandare il permesso di dire poche parole su questa riserva che si fa, cioè che l'Ufficio centrale debba ancora vedere se l'articolo della legge Casati sia stato modificato dalla legge Sella.

A me sembra inutile fare questa ricerca, poichè se si ammette che la legge Sella abbia potuto modificare la legge Casati, così la legge Bacelli potrà modificare la legge Sella. Tutti sanno che una legge può stabilire il contrario di quello che è stato stabilito da un'altra legge ed una seconda legge può revocarne un'altra precedente.

DINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. La verifica se e come la legge Casati sia stata modificata dalla legge Sella del 1870 potremmo farla anche subito sospendendo per 15 o 20 minuti la discussione di questo progetto di legge. E di ciò faccio formale proposta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti la proposta di sospendere per pochi minuti la discussione di questo progetto di legge.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Mentre l'Ufficio centrale si riunisce per esaminare se la legge Casati fu modificata dalla legge Sella, noi potremmo cominciare la discussione di altri disegni di legge che sono all'ordine del giorno.

Se non si fanno osservazioni, resta così stabilito.

Letture del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria » (IV. 57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria ».

Prego il signor senatore, segretario, Colonna d'Avella di dar lettura del progetto di legge.

COLONNA D'AVELLA, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 57).

Ripresa della discussione del progetto di legge: « Stipendi dei professori delle Scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti ».

PRESIDENTE. Siccome il relatore dell'Ufficio centrale mi comunica di esser pronto a riferire al Senato il risultato della discussione avvenuta in seno dell'Ufficio centrale stesso sulla proposta Pellegrini, così io penso che il Senato vorrà sospendere la discussione del disegno di legge testè letto e ritornare agli articoli rimasti sospesi del progetto di legge: « Stipendi dei professori delle scuole e degli Istituti tecnici e altri provvedimenti ».

Dò quindi la parola al signor relatore perchè comunichi la deliberazione dell'Ufficio centrale.

DINI, *relatore*. L'Ufficio centrale non è ora al completo e neppure in maggioranza, quindi devo limitarmi ad esporre l'opinione dei membri presenti, e non già quella dell'Ufficio. Abbiamo esaminato l'allegato K della legge 11 agosto 1870 e abbiamo riscontrato che con quello furono stabilite le tabelle delle tasse scolastiche, fissando sempre per ciascuna scuola separatamente una sola tassa di licenza, senza parlare nè di alunni esterni nè di alunni interni. Dopo, appunto perchè in quelle tabelle non si parlava nè degli uni nè degli altri, si ritenne dovesse esser uguale per tutti, e quindi fu applicata la stessa tassa di licenza tanto agli interni quanto agli esterni. Più tardi però intervennero altre modificazioni per le tasse dei licei e ginnasi, tanto che per la licenza ginnasiale gli interni pagano ora 40 lire, e gli esterni 55, e per i licei gli interni pagano 75 lire e gli esterni 100; e questo fu fatto colla legge Villari del 1892 senza tener conto delle leggi precedenti; e ciò era ben naturale perchè Camera e Senato avevano il potere di mutarle.

E come in passato, anche ora naturalmente siamo liberi di fare quei cambiamenti che più piaceranno, deliberando sia secondo il concetto della legge Casati, sia secondo ciò che ha stabilito l'altro ramo del Parlamento.

Amnesso questo, dirò che sulla proposta del senatore Pellegrini non posso esprimere l'opinione dell'Ufficio centrale, poichè siamo rimasti in due (*ilarità*), ma, per parte mia, sebbene avrei desiderato che la proposta non sorgesse, ora che l'ha tanto limitata sono pronto ad accettarla, e mi rimetto senz'altro al Senato, anche perchè credo che si debba finire presto con questa legge. D'altronde, col fare pagare 100 lire invece che 80 per i ginnasi, e 150 lire invece di 130 per i licei, verranno ad aumentare fortemente gli introiti dell'erario tanto da lasciare, anche dopo tutti gli aumenti fatti, un margine grandissimo che assicuri anche più largamente su questo punto il bilancio e del quale il ministro potrà anche cercare di valersi per migliorare sempre più le condizioni dei vari rami dell'istruzione; mentre d'altra parte il pagare 20 lire di più per tasse di questo genere non porta una differenza tale che sia il caso per questa di prolungare ancora la discussione; e io prego perciò il Presidente di porre ai voti senz'altro l'emendamento del senatore Pellegrini onde il Senato possa pronunciarsi come meglio crederà, avvertendo che con questo emendamento, quando venga accolto, la tabella G diverrà la seguente:

TABELLA G.

Tasse scolastiche per i Ginnasi e i Licei.

Ginnasi.

Ammissione, con o senza esame	L. 10
Immatricolazione	10
Iscrizione annua alle classi inferiori	30
Iscrizione annua alle classi superiori	45
Esame di licenza	50
Esame di licenza per gli esterni	100
Diploma	5

Licei.

Esame di ammissione (per chi deve farlo)	L. 40
Immatricolazione	20
Iscrizione annua per ciascuna classe	66
Esame di licenza	75
Esame di licenza per gli esterni	150
Diploma	10

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1900.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Una sola parola.

La ragione per cui la legge del 1870 nel fissare gli aumenti di tasse scolastiche non fa distinzione di esterni e di interni è perchè essa non voleva che sostituire una imposta maggiore a quella fissata fin allora. E poichè la tabella *H* della legge 13 novembre 1859 non portava alcuna distinzione, bastando il disposto degli articoli 228 e 253 del testo di legge precedente alla tabella, così neppure la legge del 1870 fece la distinzione, ma non per questo abrogò in modo alcuno quegli articoli di legge.

Ho chiesto poi di parlare per il desiderio di sapere se le dichiarazioni dell'Ufficio centrale sono confermate dall'onor. ministro.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Riconosco le ragioni esposte dal senatore Pellegrini ed ho anche delle altre notizie per dire che queste ragioni potrebbero essere conformi a posteriori disposizioni.

Ma il senatore Pellegrini comprende che nella delicata posizione in cui mi trovo debbo rimettermi al voto del Senato.

Farò quello che il Senato mi imporrà di fare.

PELLEGRINI. Mi basta.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti. L'articolo che ora si deve votare è il seguente:

Art. 5.

Le tasse scolastiche degli Istituti tecnici e delle scuole tecniche sono determinate dalla tabella *E* unita a questa legge; quelle degli Istituti nautici dalla tabella *F*, e quelle dei licei e dei ginnasi dalla tabella *G*.

Questa è la proposta della Commissione.

Il senatore Pellegrini non fa osservazioni circa le tasse stabilite dalla tabella *E* e dalla tabella *F*; le fa invece per la tabella *G*. Questa tabella propone, come tassa di esame di licenza nei ginnasi, lire 50 per gli interni, e lire 80 per gli esterni. Il senatore Pellegrini propone invece che la tassa di esame di licenza per gli esterni sia elevata a lire cento.

Così per i licei.

La tabella *G* propone una tassa di esame di licenza di lire 75 per gli interni e di lire 130 per gli esterni.

Il senatore Pellegrini, consentaneo alle sue idee, propone che anche per i licei la tassa di esame per gli esterni sia elevata a lire 150.

Si tratta in sostanza di elevare la tassa dell'esame di licenza di ginnasio per gli esterni da lire 80 a lire 100 e quella per gli esterni dei licei da lire 130 a lire 150.

È su questo che il Senato deve deliberare.

Coloro che credono si debbano elevare le tasse, di cui ho fatto parola, nel limite proposto dal senatore Pellegrini, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta del senatore Pellegrini è approvata).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

I contributi che le provincie, i comuni e altri enti morali pagano attualmente allo Stato per gl'Istituti tecnici e nautici e per le Scuole tecniche, saranno stabiliti in somme fisse annuali, corrispondenti alla media dei contributi effettivamente pagati per le classi ordinarie di ciascun Istituto o Scuola nell'ultimo quinquennio.

Per le classi aggiunte, gli enti predetti continueranno a pagare la metà degli assegni, salvo che particolari convenzioni non dispongano diversamente.

(Approvato).

Art. 7.

Nelle Scuole tecniche e negli Istituti tecnici e nautici pareggiati, e ne' ginnasi e ne' licei pareggiati, è obbligatoria per le tasse scolastiche l'applicazione delle tabelle *E*, *F*, *G*.

Gli stipendi stabiliti dalle tabelle *A*, *B* e *C* sono obbligatori nelle Scuole, negli Istituti, nei ginnasi e nei licei che conseguiranno il pareggiamento dopo la promulgazione della presente legge. In quelli già pareggiati, andrà a vantaggio degl'insegnanti il maggior provento delle tasse, sino al limite degli stipendi stabiliti dalle dette tabelle *A*, *B* e *C*; e se a tal limite non si potesse giungere, il pareggiamento verrà tuttavia conservato.

(Approvato).

Art. 8.

Gl'insegnanti titolari che nella prima applicazione di questa legge saranno rimandati a una classe inferiore percepiranno un maggiore assegno uguale alla differenza fra lo stipendio che secondo le nuove tabelle corrisponde alla classe a cui furono iscritti e lo stipendio della classe superiore; ma su questo assegno non decorreranno gli aumenti sessennali, nè esso sarà valutato per la pensione.

I direttori titolari dei ginnasi e scuole tecniche che rimarranno fuori ruolo conserveranno il diritto agli aumenti sessennali, e ad essi pure saranno applicabili le disposizioni dell'art. 3 della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti l'art. 9 ed ultimo del progetto, ricordo al Senato che devesi ancora deliberare sull'art. 4 del progetto ministeriale, nel testo concordato fra ministro ed Ufficio centrale.

Lo rileggo:

« I presidi dei licei-ginnasi e degli Istituti tecnici e i direttori delle scuole tecniche di città principali potranno avere a titolo di retribuzione un assegno annuo non maggiore di lire 1200 e non minore di L. 500 commisurata all'importanza della sede e al numero degli alunni.

« Alla designazione delle sedi, e dei licei-ginnasi, Istituti tecnici e scuole tecniche, e alla misura delle retribuzioni sarà provveduto ogni anno per decreto reale.

« Non potranno avere la retribuzione stabilita da questo articolo i presidi dei licei-ginnasi o d'Istituti tecnici, o direttori di scuole tecniche, che siano anche rettori di convitto o che abbiano l'incarico di qualche insegnamento in ordine all'art. 3 di questa legge, nè i presidi d'Istituti tecnici con stipendio maggiore di L. 4100 a termini dell'art. 2; ma quando questo stipendio non oltrepassi le L. 5300 potrà essere accordata la retribuzione che sopra, fino a raggiungere questa somma ».

BUONANICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONANICI. Vorrei dall'Ufficio centrale e specialmente dal relatore, uno schiarimento per un dubbio che mi fa nascere l'articolo di cui si

tratta. Infatti nell'ultima sua parte questo articolo stabilisce che la retribuzione da esso determinata « non potrà essere goduta dai presidi di licei, ginnasi ed Istituti tecnici, ecc. i quali godono di uno stipendio maggiore di L. 4100 ai termini dell'art. 2. ».

Queste parole fanno nascere l'idea, e fanno credere, che tutte le volte che questi presidi sono col loro stipendio alla cifra di 4100 lire non possano ricevere più nessuna retribuzione; se non che l'articolo seguita così: « Ma quando questo stipendio non oltrepassi le lire 5300 potrà essere accordata la retribuzione ».

A me pare dunque per queste ultime parole della legge che anche i presidi aventi più di 4100 lire possano avere la retribuzione, ciò che prima si nega. Ecco perchè in qualche modo questo punto deve essere conciliato, in quanto dalle parole dell'articolo come è espresso risulterebbe una contraddizione nelle parti del discorso, od almeno un'incertezza o un'oscurità derivante dalla indicazione dei presidi che hanno uno stipendio maggiore di lire 4100, oscurità che è bene sia tolta dalla legge.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Mi pareva di essermi spiegato già abbastanza chiaramente or ora quando il senatore Di Prampero ha fatto osservazione a proposito di questo articolo. Ma ripeterò con maggiore ampiezza quello che ho detto allora. I presidi, in ordine alla legge che discutiamo non potranno avere nessuno più di L. 4100; però nel momento attuale ve ne sono alcuni che hanno stipendi superiori, poichè ce ne sono sei che hanno 6000 lire; uno che ha 5000 lire; a la legge attuale conserva loro naturalmente lo stipendio che hanno.

Questo dice al suo primo capoverso l'art. 2 che è richiamato nell'articolo concordato col Ministero, che ora discutiamo.

L'articolo concordato dice: « Non potranno avere la retribuzione di L. 1200 di cui sopra, quei presidi di Istituti tecnici che hanno uno stipendio maggiore di L. 4100 a termini dell'art. 2 », salvo l'eccezione per quelli che non arrivano alle L. 5300.

Dunque quelli che ora, transitoriamente, si trovano nella condizione di avere uno stipendio superiore alle L. 5300, non potranno avere la

retribuzione, quelli che hanno meno di L. 5300 potranno averla fino a raggiungere questa cifra.

Ora, siccome appunto ce n'è uno che ha lire 5000, e questo, quando ne avesse avute 4100, avrebbe potuto avere la retribuzione fino a L. 1200, e arrivare così a 5300, così per questione di equità l'articolo proposto nel suo ultimo periodo è costretto a prevedere in modo generale anche questo caso, ed è perciò che dice: « Se ci sarà qualcuno fra questi presidi che transitoriamente esistono in ordine all'art. 2, il cui stipendio non arrivi a L. 5300, esso potrà avere la retribuzione fino alla concorrenza di questa cifra ».

A me dunque l'articolo pare già chiarissimo; ma in ogni modo, per togliere qualsiasi dubbio, al terz'ultimo verso dell'articolo, dove è detto: « Ma quando questo stipendio non oltrepassi le L. 5300, potrà essere accordata la retribuzione fino a raggiungere questa somma », proprio per eccedere ancora in chiarezza, si potrà mettere la parola *maggiore*, in modo che si dica: « Non potranno avere la retribuzione stabilita come sopra i presidi di Istituti tecnici con stipendio maggiore di L. 4100 a termini dell'art. 2. Ma quando questo stipendio *maggiore* non oltrepassi le L. 5300, ecc. ».

PRESIDENTE. Ella propone dunque che si aggiunga questa parola *maggiore*, cosicché si dica: « Ma quando questo stipendio maggiore, ecc. ».

DINI, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Buonamici.

BUONAMICI. Forse per ottenere lo scopo che ho ora indicato bisogna dire: che i presidi che sono considerati nell'ultima parte dell'articolo, sono alcuni presidi che attualmente hanno uno stipendio maggiore di L. 4100 ai termini dell'art. 2 della legge, cioè uno stipendio con un assegno personale che giunge alle L. 5300. Questi non hanno diritto ad alcuna retribuzione. Ma se fra questi ve n'è alcuno che con l'assegno non giunga alla detta cifra, può esserci portato con la retribuzione.

DINI, *relatore*. Precisamente.

BUONAMICI. In ogni modo colla retribuzione non si potrà mai oltrepassare la cifra di lire 5300, e i presidi che attualmente hanno uno stipendio maggiore di 4100 e che conservano il di più che giunge a 5300, non possono avere retribuzione.

DINI, *relatore*. Sì, non possono avere retribuzione.

BUONAMICI. Siccome però ce ne sono altri che hanno uno stipendio tutto compreso anche di 5000, mi pare che così abbia detto il relatore, questi potranno avere retribuzione, finché non arrivino a 5300 lire. In tal modo la chiarezza dell'articolo può essere ottenuta.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Potranno avere quello che manca per arrivare a 5300, cioè la differenza.

CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANTONI. A me pare che vi è un punto in cui l'articolo è troppo indeterminato; specialmente trattandosi di materia finanziaria non si deve lasciare al Governo un arbitrio così grande.

Si parla infatti nell'articolo di presidi dei licei ed Istituti tecnici, e di direttori delle scuole tecniche di città principali.

Quali e quante sono queste città principali? A me pare che bisognerebbe determinare meglio le cose: o limitare il numero di quei presidi i quali avranno diritto o potranno avere questo aumento, od almeno indicare un criterio con cui giudicare se una città deve essere riguardata come principale o no.

A me pare che sia bene anche per il Governo che le cose siano meglio precisate e determinate; altrimenti ogni città di qualche importanza cercherà di esercitare sul ministro una forte pressione onde esser dichiarata città principale per gli effetti di questo articolo.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Io ho già detto più volte che i limiti per l'applicazione di questo articolo sono fissati dalle tabelle.

C'è la tabella A degli Istituti tecnici ove si dice che complessivamente non saranno date retribuzioni per somme maggiori di 7000 lire; c'è la tabella B delle scuole tecniche che fissa che non saranno date retribuzioni per somme maggiori di 6000; e c'è infine la tabella C dei licei che fissa che non saranno date retribuzioni per somme maggiori di 16 mila lire.

Nel contesto dell'articolo poi si dice che queste retribuzioni dovranno restare fra le 500

le 1200 lire, quindi vede bene il senatore Cantoni che la portata di queste disposizioni è abbastanza determinata, e non lascia campo a eccessi nè in un senso nè in un altro.

Si è voluta evitare la difficoltà che sorgeva ieri, cioè di designare in un articolo di legge una città piuttosto che un'altra senza che risultassero bene le ragioni di tali designazioni, o della esclusione di altre. Certe città, certe scuole o istituti oggi si troveranno in condizioni tali da giustificare l'assegno ai presidi o ai direttori di quelle retribuzioni in una misura o in un'altra, dimani per mutate circostanze possono trovarsi in condizioni diverse, anche di fronte ad altre città o scuole, e allora quindi possono rendersi giustificati trattamenti diversi.

Le leggi non si fanno per un giorno solo, è bene dunque che su questo punto sia lasciata una certa libertà al Governo.

Se poi il senatore Cantoni pone mente al primo capoverso di quest'articolo vedrà che il Governo non potrà dare quelle retribuzioni alla chetichella e fare dei favoritismi alla città A o alla scuola B, al preside C o al preside D, perchè ci dev'essere ogni anno un decreto reale che fissa il reparto di questa somma. Questo dovrà essere pubblicato, il Senato e la Camera se vedranno che i ministri non distribuiranno equamente quelle retribuzioni, potranno sempre richiamarli.

Io prego quindi di votare quest'articolo su cui si fanno tante questioni di forma mentre mi pare che non ci sia da farne più nessuna.

E insieme all'articolo, che verrà ad essere il 4° della legge, prego di volere votare le modificazioni alle tabelle A, B, C, delle quali ho già detto, or ora, per modo che le tabelle stesse restino le seguenti:

Presidi ed Insegnanti dei Regi Istituti Tecnici e Nautici.

Istituti N. 62.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio o assegno individuale	Spesa	
			parziale	totale
Presidi di 1 ^a classe	10	4,100	41,000	
Presidi di 2 ^a classe	10	3,500	35,000	
Presidi di 3 ^a classe	10	3,000	30,000	
Retribuzioni speciali a presidi d'Istituti di primaria importanza (art. 4 della legge)	»	»	7,000	
Incaricati della presidenza di 1 ^a classe	16	1,500	24,000	
Incaricati della presidenza di 2 ^a classe	16	1,200	19,200	156,200
Professori titolari di 1 ^a classe	275	3,000	825,000	
Id. id. 2 ^a id.	300	2,700	810,000	
Id. id. 3 ^a id.	310	2,400	744,000	2,379,000
Professori reggenti	273	2,200	600,600	600,600
Assegni per insegnamenti di calligrafia, contabilità di bordo, per la direzione delle aziende rurali e delle officine e per altri insegnamenti prescritti da programmi speciali	»	»	60,000	
Stipendi agli assistenti dell'Istituto Tecnico di Udine, ed agli assistenti, al personale di segreteria ed inservienti dell'Istituto Tecnico di Modica	»	»	13,250	73,250
Somma occorrente per maggiori stipendi a sei presidi (cinque provveduti dello stipendio di lire 6000 ed uno provveduto dello stipendio di lire 5000), in ordine al 1° capoverso dell'art. 2 della legge	»	»	10,400	
Maggiore assegno ai 29 presidi che rimarranno ti- tolari fuori ruolo in ordine alle disposizioni del- l'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge (Diffe- renza fra quello che hanno attualmente in sti- pendi, senza contare i sessennii, e quello che avrebbero in ordine a questa tabella come pro- fessori titolari delle loro classi e come presidi incaricati)	»	»	1,744	
Maggiore assegno in ordine all'articolo 10 della legge a quei professori titolari che saranno ri- mandati a una classe inferiore	»	»	28,350	
				(1) 40,494
				3,219,544
Pei 23 presidi titolari con insegnamento che passano nel nuovo ruolo dei presidi e conservano l'insegnamento (art. 2 della legge, 2° capoverso) si fa una economia di L. 12,772, intendendo che debbano lasciarsi scoperti altrettanti posti di pro- fessori reggenti. Questa economia andrà facendosi permanente e anche mag- giore col tempo, perchè alcuni presidi titolari verranno in seguito ad avere l'insegnamento per semplice incarico secondo l'art. 3 della legge; quindi si può ammettere una economia annua fissa di				15,000
				3,234,444

(1) Questa maggiore spesa di L. 40,494 andrà gradatamente scomparendo, e l'economia che ne risulterà sarà impiegata, in successivi periodi di tempo ciascuno non eccedente il quinquennio, ad aumentare i posti delle varie classi di professori titolari mediante opportune modificazioni alle tabelle, da farsi per Decreti Reali.

LEGISLATURA IX — 3^a SESSIONE 1899-1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1900

TABELLA B.

Direttori ed Insegnanti delle Regie Scuole Tecniche.

Scuole N. 186. (*)

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio o assegno individuale	Spesa complessiva
Direttori di 1 ^a classe	42	2,700	113,400
Id. di 2 ^a id.	58	2,400	139,200
Retribuzioni speciali a Direttori di scuole tecniche di primaria importanza (art. 4 della legge)	»	»	6,000
Direttori incaricati	86	500	43,000
Titolari di 1 ^a classe	60	2,700	162,000
Id. di 2 ^a id.	99	2,400	237,600
Id. di 3 ^a id.	111	2,200	244,200
Id. di 4 ^a id.	180	2,000	360,000
Reggenti	390	1,800	702,000
Incaricati di 1 ^a classe	208	1,500	312,000
Id. di 2 ^a id.	440	1,200	528,000
Compensi per insegnamenti speciali	»	»	16,000
Direttori titolari, fuori di ruolo, a lire 2,200 (a)	62	»	(b) 105,400
Totale	2,968,800

(*) Compresa la Scuola tecnica femminile di Torino, da istituirsi.

(a) Secondo la presente tabella, i posti d'incaricato della direzione aumenteranno sino al numero di ottantasei, e quelli di direttore titolare verranno ridotti a quarantadue (di 1^a classe) e a cinquantotto (di 2^a classe), di mano in mano che si verificheranno vacanze ne' posti di direttore effettivo, fuori di ruolo (a lire 2,200). L'economia proveniente da questa riduzione, sarà impiegata ad accrescere, in vari periodi di tempo ciascuno non eccedente il quinquennio, il numero de' posti nelle varie classi di professori titolari, mediante opportune modificazioni alla tabella, da farsi con Decreti Reali.

(b) Differenza tra l'ammontare degli stipendi dei direttori titolari, fuori di ruolo, che da lire 1920 passano a lire 2,200, e l'ammontare delle retribuzioni di altrettanti incaricati della direzione.

L'insegnamento del francese sarà affidato, per quanto sia possibile, ad insegnanti d'Istituti regi del luogo, ed in mancanza, ad insegnanti d'Istituti pareggiati, i quali avranno una retribuzione non maggiore di L. 900. In tal caso si lasceranno scoperti in corrispondenza altrettanti posti d'incaricati di 2^a classe.

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1900

TABELLA C.

Presidi, Direttori ed Insegnanti dei Regi Licei e Ginnasi.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio o assegno individuale	Spesa complessiva
Regi Licei.			
(N. 120, dei quali 112 uniti ai Ginnasi).			
Presidi di 1 ^a classe	52	4,100	213,200
Presidi di 2 ^a classe	35	3,500	122,500
Retribuzioni speciali a Presidi di Licei - Ginnasi di primaria importanza (art. 4 della legge)	»	»	16,000
Incaricati della presidenza di Licei-Ginnasi	25	1,200	30,000
Incaricati della presidenza di Licei	8	800	6,400
Titolari di 1 ^a classe	190	3,000	570,000
Titolari di 2 ^a classe	215	2,700	580,500
Titolari di 3 ^a classe	250	2,400	600,000
Professori reggenti	175	2,200	385,000
Incaricati di storia naturale nei Licei non uniti ai Ginnasi	8	600	4,800
Regi Ginnasi.			
(N. 187, dei quali 112 uniti ai Licei).			
Direttori titolari	10	2,800	28,000
Incaricati della direzione di Ginnasi non uniti ai Licei	65	500	32,500
Titolari di 1 ^a classe nel corso superiore	80	2,800	224,000
Titolari di 2 ^a classe nel corso superiore	90	2,500	225,000
Titolari di 3 ^a classe nel corso superiore	100	2,200	220,000
Professori reggenti nel corso superiore	104	2,000	208,000
Titolari di 1 ^a classe nel corso inferiore	70	2,700	189,000
Titolari di 2 ^a classe nel corso inferiore	80	2,400	192,000
<i>Di riportarsi</i>	3,846,900

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1900

Segue TABELLA C.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio o assegno individuale	Spesa complessiva
<i>Riporto</i>	3,846,900
Titolari di 3 ^a classe nel corso inferiore	90	2,200	198,000
Titolari di 4 ^a classe nel corso inferiore	100	2,000	200,000
Professori reggenti nel corso inferiore	221	1,800	397,800
Titolari di 1 ^a classe per la matematica	10	2,700	27,000
Titolari di 2 ^a classe per la matematica.	15	2,400	36,000
Titolari di 3 ^a classe per la matematica.	25	2,200	55,000
Titolari di 4 ^a classe per la matematica.	35	2,000	70,000
Professori reggenti per la matematica	40	1,800	72,000
Incaricati per la matematica (con stipendio).	25	1,500	37,500
Incaricati per la matematica (con remunerazione)	37	1,200	44,400
Titolari di 1 ^a classe per la lingua francese	10	2,200	22,000
Titolari di 2 ^a classe per la lingua francese	20	2,000	40,000
Reggenti per la lingua francese	40	1,800	72,000
Incaricati per la lingua francese (con stipendio)	43	1,500	64,500
Incaricati per la lingua francese (con remunerazione) (a)	74	..	59,200
Direttori titolari <i>fuori di ruolo</i> , che si portano come quelli di ruolo a lire 2,800 (b)	22	..	(c) 50,600
Maggiore assegno secondo l'art. 10 della legge a quei professori titolari del corso inferiore che saranno rimandati a una classe inferiore	16,000
			5,309,500
Economia che potrà farsi cogli insegnamenti che saranno affidati per incarico secondo l'art. 3 della legge a alcuni presidi di Licei e direttori di Ginnasi, almeno	35,000
			5,274,500

(a) L'insegnamento del francese sarà affidato, per quanto sia possibile, ad insegnanti d'Istituti Regi del luogo, ed in mancanza, ad insegnanti di Istituti pareggiati, i quali avranno una retribuzione non maggiore di lire 900.

(b) I posti d'incarico della direzione aumenteranno sino al numero di 65 e quelli di direttore titolare verranno ridotti a 10 secondo la presente tabella, di mano in mano che si verificheranno vacanze nei posti di direttore *fuori ruolo*. L'economia proveniente da questa riduzione e l'altra che gradatamente si otterrà nelle lire 16,000 segnate sopra come maggiori assegni secondo l'art. 10 della legge, saranno impiegate ad accrescere, in vari periodi di tempo ciascuno dei quali non eccederà il quinquennio, il numero dei posti nelle varie classi di professori titolari del corso ginnasiale e liceale, mediante opportune modificazioni alla tabella, da farsi con Decreti Reali.

(c) Differenza tra l'ammontare degli stipendi dei direttori titolari *fuori di ruolo* e l'ammontare delle retribuzioni di altrettanti incaricati della direzione.

E per quest'art. 4 volendo aggiungere sempre più alla chiarezza che qualche collega parmi non trovi anche sufficiente, proporrei che vi si aggiungessero ancora due parole; ma se neppure queste dovessero bastare, prego il presidente di chiedere che si presentino gli emendamenti che si volessero proporre, e di porli ai voti senz'altro per terminare una buona volta.

Per mia parte propongo che invece di dire: « ... I presidi d'Istituti tecnici con stipendio maggiore a L. 4100 a termini dell'art. 2 ecc. », si dica: « i presidi d'Istituti tecnici che hanno attualmente uno stipendio maggiore di L. 4100 a termine dell'art. 2 (1° capoverso) ».

PRESIDENTE. L'onor. relatore propone, oltre le modificazioni alle tabelle A, B e C di cui ha dato lettura, anche questi emendamenti, e cioè invece di dire: « I presidi d'Istituti con stipendio maggiore di L. 4100 » propone si dica: « I presidi d'Istituti tecnici che attualmente come dissi, hanno uno stipendio maggiore di L. 4100 a' termini dell'art. 2; ma quando questo stipendio non oltrepassi le lire 5300 potrà essere accordata la retribuzione che sopra fino a raggiungere questa somma ».

Nessuna altra proposta essendo pervenuta alla Presidenza, pongo ai voti questo articolo, così modificato e così pure le tabelle A, B e C, nel nuovo testo di cui il signor Relatore ha dato pur dianzi lettura, che debbono intendersi sostituite alle tabelle già approvate all'art. 1.

Chi approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Questa legge entrerà in vigore il 1° luglio 1900.

Tutte le disposizioni ad essa contrarie sono abrogate.

(Approvato).

L'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno, accettato dal ministro:

« Il Senato invita in Governo a trasformare in altre scuole più rispondenti ai bisogni dei singoli luoghi, quelle che l'esiguo numero degli alunni, nell'ultimo quinquennio, abbia dimostrato superflue; e se la trasformazione non sia possibile, a sopprimerle ».

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*.
Il Senato mi permetterà di fare una calda preghiera perchè questa legge finalmente sia votata come legge di giustizia.

Io ho cercato di renderla accettabile a tutti; ho accolto le modificazioni dell'Ufficio centrale; mi sono fatto un dovere di rimettermi ai giudizi del Senato, ed ora la raccomando vivamente ai senatori come legge di giustizia.

In questo concetto io sono sicuro del suffragio favorevole del Senato. (*Approvazioni*).

Presentazione di un progetto di legge.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare al Senato un progetto di legge riguardante i « provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario », testè approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il Senato di voler rinviare questo disegno di legge all'esame dello stesso Ufficio centrale, che già ebbe ad esaminarlo la prima volta.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, il quale, se non sorgono obiezioni, sarà trasmesso allo stesso Ufficio centrale che lo esaminò la prima volta.

Rimane così stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Stipendi dei professori delle Scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti (N. 15).

II. Idem per la nomina:

di quattro commissari a complemento della Commissione pei trattati internazionali;

di cinque commissari componenti la Commissione pei decreti registrati con riserva.

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1900]

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazione alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria (N. 57);

Autorizzazione della spesa di lire 300,000 per la costruzione di un'aula provvisoria per la Camera dei deputati (N. 73);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (N. 75);

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (N. 61).

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 28 marzo 1900 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

